

COMUNE DI CARFIZZI
Provincia di Crotone

REGOLAMENTO
per l'applicazione del canone per
l'installazione di mezzi pubblicitari

Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 09 del 30/03/1999

REGOLAMENTO
per l'APPLICAZIONE
del CANONE
per l'INSTALLAZIONE
di MEZZI PUBBLICITARI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 09 DEL 30 MAR. 1999

PARTE I

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

TITOLO I

PROCEDIMENTO DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, viene esclusa l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e vengono disciplinate le modalità di applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, la cui istituzione, prevista dall'art. 62 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, comunale n. _____ del _____.

2. Nel titolo I del presente regolamento viene disciplinato il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle autorizzazioni relative all'installazione dei mezzi pubblicitari che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente.

3. Nel titolo II sono individuati i mezzi pubblicitari per l'installazione dei quali deve essere richiesta l'autorizzazione.

4. Il titolo III contiene i criteri di determinazione del canone.

5. Nel titolo IV vengono stabiliti i termini e le modalità per il pagamento del canone.

6. Il titolo V è dedicato alle procedure di verifica delle violazioni ed alle sanzioni applicabili.

Art. 2

Autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari

1. Nel territorio del Comune di Carfizzi è esclusa l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità disciplinata dagli articoli da 1 a 24 del D. Lgs. n. 507 del 1993.

2. La installazione sul territorio comunale di mezzi pubblicitari che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, individuati nel successivo art. 18, è soggetta ad autorizzazione secondo le disposizioni stabilite nel presente regolamento, ferma restando l'osservanza di quanto prescritto da leggi e regolamenti vigenti, nonché da provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti.⁽¹⁾

Art. 3

Procedimento per il rilascio dell'atto di autorizzazione

1. Il rilascio del provvedimento di autorizzazione, costituente titolo per l'installazione dei mezzi pubblicitari, è subordinato all'attivazione, allo svolgimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo di seguito disciplinato.

(1) Ci si riferisce, in particolare, a provvedimenti legislativi ed amministrativi che, seppure emessi per finalità diverse, influenzano comunque la materia. Il comune deve infatti tener conto, in relazione alla specifica realtà territoriale, di quanto stabilito, ad esempio, nel proprio regolamento edilizio, dei limiti e divieti posti ai fini della tutela delle bellezze artistiche e paesaggistiche, nonché dalle norme del codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, mirate alla salvaguardia della viabilità e della sicurezza stradale. Le norme del presente regolamento dovranno pertanto essere il frutto di un coordinamento delle disposizioni disseminate nei vari provvedimenti che influiscono in vario modo sull'ambiente, inteso come paesaggio e patrimonio culturale.

2. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve comunque precedere l'installazione dei mezzi pubblicitari effettuata nell'ambito territoriale del comune sul territorio pubblico o su aree private.

3. Il procedimento di cui al comma 1, è regolato dai principi generali previsti in materia dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e deve essere debitamente coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.

4. Non sono subordinati al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo i mezzi pubblicitari che per le loro caratteristiche o per la loro collocazione, non incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente.

Art. 4

Attivazione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari è attivato dalla presentazione della relativa istanza in originale ed in copia, al competente ufficio del comune. L'istanza può essere presentata direttamente, o spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. L'istanza, il cui originale deve essere in regola con le disposizioni in materia di imposta di bollo, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'indicazione dell'area pubblica o privata in cui si richiede l'installazione del mezzo pubblicitario⁽²⁾;
- c) la durata dell'installazione;
- d) una dichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il richiedente attesta che il mezzo pubblicitario che intende installare è realizzato ed è posto in opera in modo da garantire la stabilità e la conformità alle disposizioni di leggi vigenti, nonché alle norme previste per la tutela della salute umana, della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità al riguardo;
- e) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per l'installazione del mezzo pubblicitario.

3. All'istanza di cui al comma 2 deve essere allegato:

- a) un bozzetto o una fotografia, o comunque una descrizione particolareggiata del mezzo da installare, con l'indicazione delle dimensioni, delle caratteristiche, nonché del materiale con il quale viene realizzato e posizionato;
- b) il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, ove dovuto⁽³⁾;
- c) i seguenti documenti⁽⁴⁾:

_____;

_____;

_____;

_____;

4. La richiesta di installazione di più mezzi pubblicitari può essere effettuata con una sola istanza ed un'unica dichiarazione di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo.

(2) Il comune, ove lo ritenga opportuno, potrebbe anche richiedere una planimetria, con l'indicazione della posizione in cui si intende collocare il mezzo.

(3) Si deve tener conto, al riguardo, delle disposizioni dell'art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 285 del 1992, recante il codice della strada, che prevede il preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario se la strada ove deve essere posizionato il mezzo pubblicitario è statale, regionale o provinciale.

(4) Il comune potrà ovviamente richiedere quant'altro riterrà necessario, in relazione alla specificità della propria realtà territoriale, per acquisire tutti gli elementi occorrenti per una corretta valutazione dell'utilizzazione del bene pubblico da parte di un privato e dell'incidenza che ciò determina sull'ambiente.

5. Copia dell'istanza, presentata in carta semplice, viene restituita al richiedente con l'indicazione:
- a) della data della presentazione presso il competente ufficio comunale;
 - b) del numero di ricevimento al protocollo dell'ufficio comunale;
 - c) del nominativo del funzionario responsabile del procedimento, dell'ubicazione del suo ufficio, dei numeri telefonici e di fax;
 - d) del termine massimo entro il quale il procedimento dovrà essere concluso.

Art. 5

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari deve concludersi entro il termine di giorni tre⁽⁵⁾, decorrente dalla data di presentazione della relativa istanza al competente ufficio comunale.

2. In caso di spedizione dell'istanza a mezzo di lettera raccomandata, il termine di avvio del procedimento è individuabile nella data di ricevimento dell'istanza stessa, risultante dal relativo avviso.

3. Qualora non sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, il funzionario responsabile, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, deve darne comunicazione all'interessato, esponendo dettagliatamente le motivazioni che sono d'ostacolo all'accoglimento della richiesta avanzata⁽⁶⁾.

Art. 6

Attività istruttoria

1. Il responsabile del procedimento inizia l'esame dell'istanza di autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, attraverso la valutazione di tutti gli elementi sui quali si fonda la richiesta ed il controllo della documentazione allegata.

2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità dell'istanza, provvede ad inoltrarla agli uffici competenti dell'amministrazione comunale al fine di acquisire direttamente gli eventuali pareri tecnici che si rendano opportuni o che siano prescritti da norme o regolamenti. Detti pareri dovranno essere acquisiti agli atti entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

3. Qualora l'istanza di cui al comma 1, risulti incompleta il responsabile del procedimento, entro il termine di 15 giorni dalla sua presentazione, chiede all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di fornire gli elementi o la documentazione mancante, precisando altresì che l'integrazione o la regolarizzazione dell'istanza dovrà essere effettuata entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della richiesta. In caso contrario il responsabile del procedimento provvederà all'archiviazione dell'istanza.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione dell'istanza sospende il decorso del termine, indicato nell'art. 5, comma 1, entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

(5) Il comune deve espressamente indicare detto termine, che può naturalmente essere diversificato a seconda della particolari caratteristiche e della durata dell'installazione richiesta.

(6) Il procedimento amministrativo in esame non deve, infatti, necessariamente concludersi con il rilascio del provvedimento di autorizzazione, poichè l'amministrazione, ove ravvisi nell'installazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con la tutela dell'ambiente o con gli interessi generali della collettività, può legittimamente non dar seguito all'istanza dell'interessato, rigettandola con provvedimento motivato.

Art. 7

Conclusione del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria, quantifica l'ammontare del canone di autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, che deve essere riportato nel provvedimento autorizzatorio.

2. Il responsabile del procedimento provvede all'emissione del relativo provvedimento di autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari o del provvedimento di diniego della stessa.

Art. 8

Rilascio dell'autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato dal responsabile del procedimento, previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- € 20.000 per la marca da bollo;
- € 100.000 per le spese di sopralluogo;
- € 100.000 a titolo di deposito cauzionale⁽⁷⁾;

2. L'eventuale somma richiesta a titolo di cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico del comune, tenuto conto delle particolari caratteristiche dell'installazione interessanti l'arredo urbano e l'ambiente. Detta somma, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di _____ giorni dalla data di verifica da parte del competente ufficio della regolare esecuzione dell'installazione e dell'inesistenza di danni sul territorio.

Art. 9

Contenuto del provvedimento di autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere:

- ◆ i dati identificativi del soggetto cui è rilasciata l'autorizzazione;
- ◆ la misura del mezzo pubblicitario;
- ◆ la durata dell'installazione;
- ◆ le modalità di utilizzo dei mezzi pubblicitari;
- ◆ gli eventuali divieti e limitazioni stabiliti;
- ◆ gli adempimenti e gli obblighi a cui è tenuto il titolare dell'autorizzazione;
- ◆ l'importo, i termini e le modalità di versamento del canone,
- ◆ la scadenza dei pagamenti, nonchè il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importi la revoca dell'autorizzazione;
- ◆ l'ammontare della cauzione, ove dovuta.

Art. 10

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzatorio concernenti le modalità di installazione e di utilizzo dei mezzi pubblicitari.

(7) La cauzione può essere richiesta a titolo di garanzia per i danni conseguenti dall'installazione dei mezzi pubblicitari sul territorio comunale.

(8) Il comune, in relazione alla specificità dell'installazione, potrà imporre al titolare dell'autorizzazione eventuali altri oneri.

2. E' fatto, altresì, obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- ◆ applicare su ogni mezzo una targhetta recate l'indicazione del titolare dell'autorizzazione e gli estremi del provvedimento autorizzatorio⁽⁹⁾;
- ◆ verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari installati e delle relative strutture di sostegno, in modo da evitare qualsiasi forma di decadimento dell'aspetto estetico che possa influire negativamente sull'arredo urbano;
- ◆ approntare gli interventi che si rendano necessari per assicurare la sicurezza del mezzo;
- ◆ ripristinare l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dall'installazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, o anche nel caso in cui siano venute meno le condizioni previste nel provvedimento autorizzatorio⁽¹⁰⁾;
- ◆ provvedere alla rimozione del mezzo al momento della scadenza dell'autorizzazione, nonchè in caso di revoca della stessa, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del successivo art. 29.

3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'installazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dal comune. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, l'interessato deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà, dietro corresponsione delle spese necessarie, a rilasciare un duplicato.

Art. 11

Scadenza dell'autorizzazione

1. Scaduto il termine per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, questa si intende cessata di diritto, senza che occorre alcuna diffida o costituzione in mora.

Art. 12

Revoca , modifica e rinuncia del provvedimento autorizzatorio

1. Il comune può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione dei mezzi pubblicitari.

2. La revoca dell'autorizzazione⁽¹²⁾ si verifica altresì nelle seguenti ipotesi:

- ◆ quando il mezzo pubblicitario risulti posizionato in violazione delle disposizioni e degli obblighi contenuti nel provvedimento autorizzatorio concernenti le modalità di installazione e di utilizzo del mezzo stesso;
- ◆ per mancato versamento dell'intero importo del canone o di due rate nei termini previsti;
- ◆

(9) Si deve considerare al riguardo che analoga prescrizione è prevista dall'art. 55 del D.P.R. n. 495 del 1992, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. Pertanto il comune, nell'ottica del necessario coordinamento delle norme in vigore, dovrà richiedere l'apposizione della targhetta solo ove tale adempimento non sia già richiesto dal citato art. 55.

(10) Nel provvedimento autorizzatorio potrebbero infatti essere disposte determinate limitazioni dettate per la sicurezza stradale, o anche derivanti dalle prescrizioni di altre norme. Si può ipotizzare, ad esempio, che l'installazione sul manto stradale di segni orizzontali reclamistici possa avere una autorizzazione limitata alla durata delle manifestazioni che si intendono pubblicizzare, obbligando quindi l'interessato alla rimozione dei mezzi ed al conseguente ripristino dei luoghi entro un ragionevole lasso di tempo dalla conclusione dell'iniziativa.

(11) Il comune potrà inoltre stabilire nel provvedimento di autorizzazione eventuali altri obblighi che riterrà necessari.

(12) A differenza di quella disciplinata dal comma 1, la revoca di cui al comma in esame si configura più come un "ritiro" dell'atto a seguito della mancata osservanza di alcuni precetti dettati dall'ente. Si tratta, nella sostanza, di quella che in dottrina viene definita come una "revoca sanzionatoria".

(13) Altre particolari ipotesi possono essere determinate dal comune.

3. In caso di revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone. In tale ipotesi il titolare del provvedimento amministrativo ha facoltà di rinunciare all'autorizzazione dandone comunicazione al comune entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

4. Il titolare dell'autorizzazione può rinunciare all'autorizzazione all'installazione con apposita comunicazione diretta al comune.

5. Se al momento della comunicazione di cui al comma 3, l'installazione non è ancora stata realizzata, la rinuncia dell'interessato comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti per il rilascio del provvedimento amministrativo.

6. Qualora l'installazione sia stata effettuata, ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma 2, in ordine alla restituzione del deposito cauzionale, la rinuncia all'autorizzazione all'installazione comporta⁽¹⁴⁾:

la mancata restituzione del canone già corrisposto;

Art. 13

Rinnovo del provvedimento di autorizzazione

1. L'interessato può chiedere il rinnovo dell'autorizzazione, con apposita istanza che deve essere inoltrata al comune, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del presente regolamento, almeno sevente giorni / mesi⁽¹⁵⁾ prima della scadenza. Nell'istanza dovranno essere altresì essere riportati gli estremi della precedente autorizzazione di cui si chiede il rinnovo.

Art. 14

Subingresso nell'autorizzazione

1. Qualora il titolare dell'autorizzazione intenda trasferire ad altri la gestione o la proprietà del mezzo pubblicitario per l'installazione del quale è stata rilasciata l'autorizzazione, deve darne comunicazione al comune, che, ove nulla osti, provvederà all'aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione.

2. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione gli eredi subentrano nel godimento dell'autorizzazione stessa, ma, entro sevente giorni / mesi dall'evento luttuoso (a pena di decadenza) devono:

darne comunicazione al comune;

chiedere al comune la conferma dell'autorizzazione.

Art. 15

Adempimenti dell'ufficio

1. I provvedimenti di autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari vengono annotati in un apposito registro, che deve essere redatto seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, e catalogati in base al nominativo del loro titolare.

2. Gli uffici competenti adottano adeguati strumenti organizzativi che permettano di verificare la scadenza dei singoli provvedimenti e le eventuali variazioni intervenute in ordine al loro contenuto od ai soggetti cui sono stati rilasciati, tenendo costantemente aggiornato il registro di cui al comma 1.

(14) L'ente potrà scegliere tra le alternative ipotizzate contrassegnando la relativa casella.

(15) Il comune, in relazione alle proprie esigenze organizzative, dovrà determinare un ragionevole periodo temporale che potrà essere espresso in giorni o mesi, per verificare l'opportunità dell'accoglimento della richiesta.

3. Al fine di monitorare le attività amministrative relative all'impiantistica pubblicitaria, gli uffici provvedono, altresì, ad annotare in apposito registro i provvedimenti di autorizzazione alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche realizzate con mezzi pubblicitari, per le quali sia stato corrisposto il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'art. 63 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997⁽¹⁶⁾.

Art. 16

Concorso di più richieste di autorizzazione

1. In caso di più istanze di autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari sulla stessa area pubblica, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione, ferma restando la preferenza da accordare all'installazione di mezzi di pertinenza del titolare dell'attività pubblicizzata, qualora l'installazione sia effettuata nelle immediate adiacenze del luogo ove si svolge l'attività stessa.

2. Qualora non ricorrano ragioni di preferenza, per le autorizzazioni di durata superiore a _____ anni o che comportino l'installazione di impianti di difficile sgombero, si procede a gara pubblica o a licitazione privata.

Art. 17

Limitazioni e divieti di installazione di mezzi pubblicitari

1. Il funzionario responsabile del procedimento, tenuto conto delle disposizioni del presente regolamento, nonché delle prescrizioni contenute in leggi e regolamenti che hanno riflessi sulla materia, non rilascia all'autorizzazione⁽¹⁷⁾ all'installazione quando:

- venga richiesta l'installazione di mezzi pubblicitari in luoghi di interesse storico od artistico o nelle loro immediate adiacenze;
- i mezzi pubblicitari debbano essere installati in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali;
- venga richiesta l'installazione nel centro storico di mezzi pubblicitari con caratteristiche contrastanti con lo stile architettonico dell'arredo urbano;
- i mezzi pubblicitari debbano essere posti nel centro storico ed abbiano dimensioni superiori a _____;
- sia richiesta l'installazione nel centro storico di mezzi pubblicitari luminosi;
- venga richiesta l'installazione nel centro storico di mezzi pubblicitari contrastanti con le caratteristiche degli edifici compresi nella zona;

(16) L'ipotesi suggerita potrà naturalmente essere presa in considerazione nel solo caso in cui il comune abbia istituito *il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*, dal cui ammontare, a norma del comma 3 del citato art. 63, va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. L'ente, quindi, nell'eventualità che abbia deliberato l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dovrà provvedere a regolamentare distintamente le occupazioni realizzate con impianti pubblicitari, proprio perchè per tali tipologie di mezzi occorrerà verificare l'opportunità di emettere, anche ai fini di semplificazione procedurale, un unico provvedimento amministrativo o quantomeno quantificare l'ammontare del canone in relazione al disposto di cui al citato art. 63, comma 3. Bisogna infine aggiungere che l'ipotesi in esame riguarda solo le autorizzazioni alle installazioni di mezzi pubblicitari su aree pubbliche.

(17) L'elencazione, come di consueto, è solo esemplificativa e si riferisce genericamente a tutti i mezzi pubblicitari, sebbene il comune possa ulteriormente specificare a quali di questi riferire le particolari limitazioni e divieti.

Occorre infine prendere in considerazione anche gli specifici divieti posti dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, che potrebbero anche essere riportati nel presente regolamento per avere una mappa completa delle limitazioni imposte dal comune all'impiantistica pubblicitaria.

- sia richiesta l'installazione, nei parchi comunali o in zone di particolare pregio paesaggistico, di mezzi pubblicitari che possano incidere negativamente sulle caratteristiche del luogo o sulla bellezza naturale dei paesaggi ;
- venga richiesta l'apposizione di segnali reclamistici orizzontali sulle strade;
- l'installazione dei mezzi pubblicitari debba essere effettuata sul muro di cinta e nella zona di rispetto del cimitero;
- l'apposizione dei mezzi pubblicitari debba essere effettuata sul muro di cinta di edifici adibiti ad ospedali od ospizi;
- l'installazione dei mezzi pubblicitari debba essere effettuata sul muro di cinta o nelle immediate adiacenze di chiese od altri edifici di culto;
- i mezzi pubblicitari di cui viene richiesta l'installazione abbiano caratteristiche tali da deturpare il paesaggio o sminuire, con la loro presenza, l'importanza di monumenti, palazzi, od aree considerate di interesse storico, culturale ed artistico;
- l'installazione provochi, nella zona richiesta, un sovraffollamento di mezzi pubblicitari.

TITOLO II INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 18

Oggetto del canone

1. Il pagamento del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, come di seguito determinato, è dovuto esclusivamente per i mezzi attraverso i quali viene effettuata pubblicità esterna e che abbiano caratteristiche strutturali tali da incidere sull'arredo urbano o sull'ambiente.

2. Ai fini del comma 1, sono assoggettati al pagamento del canone i seguenti mezzi⁽¹⁸⁾:

- l'insegna di esercizio**, vale a dire il mezzo finalizzato alla pubblicizzazione del nome dell'esercente, dell'attività o della merce in vendita, installato presso la sede a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa⁽¹⁹⁾;
- la preinsegna**, e cioè il manufatto costituito da una freccia di orientamento, supportata da un'adeguata struttura di sostegno, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, installata al fine di facilitare il reperimento della sede dove si esercita una determinata attività⁽²⁰⁾;
- il cartello**, vale a dire il mezzo che, supportato da una idonea struttura di sostegno, presenta una o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari⁽²¹⁾;

(18) Il comune potrà determinare quali mezzi, tra quelli elencati, intende assoggettare al pagamento del canone. L'art. 62, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 446, per l'individuazione della tipologia dei mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, opera un rinvio al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, ed al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. In particolare, nell'art. 47 di detto provvedimento è presente un'elencazione di *mezzi pubblicitari* che seppure valida, come afferma il comma 10 dello stesso articolo, per l'applicazione delle norme relative alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale, è stata considerata dal legislatore il punto di riferimento per la corretta individuazione dei manufatti da assoggettare al pagamento del canone. E' comunque necessario che la suddetta elencazione non venga recepita acriticamente, ma sia "epurata" da quegli elementi che non possono essere rilevanti ai fini della individuazione dei mezzi pubblicitari da sottoporre al pagamento del canone. E così, ad esempio, a meno di non voler portare a conseguenze veramente aberranti, risulta arduo far rientrare tra i mezzi in esame la "sorgente luminosa" di cui parla l'art. 47 del D.P.R. n. 495, del 1992 al comma 3, definendola come *qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali*".

Per completezza di analisi verranno riportate in nota le definizioni che l'art. 47 fornisce per ogni singola fattispecie.

- (19) L'art. 47 comma 1, del D.P.R. n. 495 del 1992, definisce "insegna di esercizio" come "la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta".
- (20) In base alle indicazioni dell'art. 47 comma 2, del D.P.R. n. 495 del 1992, per "preinsegna" si intende "la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, nè per luce propria, nè per luce indiretta".
- (21) Secondo l'art. 47 comma 4, del D.P.R. n. 495 del 1992, "cartello" è il "manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per le luce propria che per luce indiretta."

- lo **striscione**, e cioè il mezzo che, privo di rigidità, e senza un' idonea struttura di supporto, viene installato trasversalmente a strade e piazze⁽²²⁾;
- la **locandina**⁽²³⁾, vale a dire il manifesto di ridotte dimensioni utilizzato per pubblicizzare attività di diverso tipo;
- lo **stendardo**⁽²⁴⁾, e cioè la bandiera o il gonfalone utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari;
- il **segno orizzontale reclamistico**, e cioè il mezzo attraverso il quale vengono realizzate sulla superficie stradale, le scritte recanti messaggi pubblicitari, di regola utilizzate durante manifestazioni di varia natura⁽²⁵⁾;
- l'**impianto pubblicitario di servizio**, vale a dire il manufatto finalizzato al contempo allo svolgimento di servizi di pubblica utilità ed alla diffusione di messaggi pubblicitari⁽²⁶⁾;
- l'**impianto di pubblicità**, e cioè qualsiasi altro mezzo utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari che non risulti classificabile nelle tipologie precedentemente indicate⁽²⁷⁾;

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Art. 19 Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. Obbligato al pagamento del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari è il titolare del relativo provvedimento di autorizzazione.
2. Parimenti tenuto al pagamento del canone è colui che effettua l'installazione dei mezzi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione.
3. Il canone è dovuto anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai precedenti commi non usufruiscono in tutto o in parte del mezzo pubblicitario installato.

(22) L'art. 47 del D.P.R. n. 495 del 1992, al comma 5, individua "lo striscione, la locandina e lo stendardo" come "elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido".

(23) Cfr. nota n. 22.

(24) Cfr. nota n. 22.

(25) Secondo l'art. 47 del D.P.R. n. 495 del 1992, comma 6 il "segno orizzontale reclamistico" consiste nella "riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici".

(26) Si definisce "impianto pubblicitario di servizio", in base all'art. 47, comma 7 del D.P.R. n. 495 del 1992, "qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta".

(27) In base al comma 8 dell'art. 47 del D.P.R. n. 495 del 1992, per "impianto di pubblicità o propaganda" deve intendersi "qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, nè come insegna di esercizio, nè come preinsegna, nè come cartello, nè come striscione, locandina o stendardo, nè come segno orizzontale reclamistico, nè come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta".

Detta definizione residuale consente quindi al comune di poter individuare altri mezzi che non sono stati presi in considerazione dalla classificazione operata dal legislatore attraverso l'art. 47 in questione.

Art. 20
Esclusioni dal pagamento del canone

1. Sono escluse dal pagamento del canone le forme di diffusione di messaggi pubblicitari effettuate all'interno di locali o nelle vetrine degli stessi⁽²⁸⁾.

2. E' altresì esclusa dal pagamento del canone la pubblicità effettuata attraverso la stampa, la radio, la televisione o altri mezzi telematici⁽²⁹⁾, purchè non effettuata con mezzi, collocati all'esterno, con modalità che possano comunque incidere sull'arredo urbano o sull'ambiente.

3. Il pagamento del canone non è dovuto quando l'installazione del mezzo è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, purchè vengano rispettate le limitazioni imposte dal presente regolamento e sempre che le dimensioni del manufatto, ove non espressamente stabilite, non superino la superficie di 0,5 mq.

4. Non è soggetta al pagamento del canone l'installazione dei segnali di indicazione, purchè conformi alle disposizioni dettate dall'art. 39 del D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il nuovo codice della strada e dagli articoli da 124 a 136 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni⁽³⁰⁾.

5. Non è dovuto il pagamento del canone per i mezzi di cui all'art. 18 quando la loro dimensione è inferiore a⁽³¹⁾ _____.

-
-
-

(28) Detta esclusione trova fondamento nella constatazione che tali mezzi pubblicitari, per la loro configurazione, non sono in grado di incidere sull'arredo urbano o sull'ambiente.

(29) Cfr. nota precedente.

(30) Le disposizioni normative richiamate sono inserite in appendice.

(31) Il comune può determinare una superficie minima come limite entro il quale non si è tenuti a corrispondere il canone e non si rende altresì necessaria la richiesta di autorizzazione all'installazione del mezzo, tenendo conto, ovviamente, degli eventuali precetti normativi imposti da altre leggi o regolamenti.

(32) Il comune può individuare altre tipologie di mezzi che, per particolare ragioni, soprattutto di interesse pubblico, ritiene di dover escludere dall'applicazione del canone. Ciò può avvenire, ad esempio, per le installazioni di mezzi pubblicitari realizzate da altri soggetti pubblici, come lo Stato, le regioni, le province, i comuni e i loro consorzi; o dagli enti pubblici e privati che svolgono esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive; o ancora per le installazioni effettuate in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, da enti non aventi finalità di lucro.

TITOLO III
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

Art. 21

Suddivisione del territorio comunale

1. L'ammontare del canone di autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari è determinato su base tariffaria.

2. Le tariffe di riferimento sono graduate in rapporto alle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, dell'impatto ambientale dei mezzi utilizzati, della popolazione residente e della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune.

3. Al fine di articolare le tariffe in relazione alle caratteristiche urbanistiche dell'ente e dell'impatto ambientale⁽³³⁾, il territorio comunale è suddiviso nelle Unicep categorie di seguito specificate⁽³⁴⁾:

ELENCO DEGLI AMBITI TERRITORIALI APPARTENENTI ALLA I CATEGORIA (CENTRO STORICO)
<i>Unicep</i>

(33) Si è ritenuto opportuno associare i due elementi a causa dell'importanza che il legislatore sembra abbia accordato all'arredo urbano ed all'ambiente. Specifico riguardo deve essere poi riservato anche all'effetto pubblicitario che si realizza attraverso l'uso dei mezzi pubblicitari, giacchè la legge parla anche di popolazione residente - sembrerebbe nelle varie zone del comune - e di rilevanza dei flussi turistici. Tali elementi sono stati presi in considerazione quali componenti un coefficiente moltiplicatore del canone, da applicare ogni qual volta l'efficacia pubblicitaria sia considerata maggiore, a causa della densità della popolazione destinataria del messaggio, che in alcune aree determina in tal modo un plusvalore economico dell'impianto in termini di beneficio che l'interessato potrà trarre dall'installazione del mezzo in una particolare zona del territorio, rispetto a quello che avrebbe potuto derivargli dal posizionamento del mezzo in altra area.

(34) Il processo differenziatario dovrà essere operato dal comune attraverso l'individuazione di ambiti territoriali che risultino omogenei sotto il profilo della rilevanza socio-economica. Pertanto non si dovrà procedere ad un'arida elencazione di vie o di piazze ma, come suggerisce la più consolidata giurisprudenza, si dovranno individuare quartieri, rioni, frazioni od aree che siano differenziabili, rispetto ad altre, per le caratteristiche socio-economiche che le contraddistinguono e che legittimano quindi un trattamento diverso per i mezzi pubblicitari che vi siano installati. In base a queste precisazioni sarà legittimo quindi determinare una misura di tariffa più elevata per un'installazione realizzata in una zona della periferia urbana dove comunque la concentrazione degli abitanti, e quindi l'effetto pubblicitario del mezzo, può essere ben maggiore di quella che si avrebbe, ad esempio, in località più centrali, ma meno frequentate.

Non vi è alcun limite numerico per le categorie da individuare; pertanto il comune potrà determinarle in relazione alla propria realtà locale. L'elencazione proposta è stata suggerita infatti a mero titolo esemplificativo; è tuttavia consigliabile, in merito, non eccedere nella individuazione di tali ambiti territoriali, ferma restando la necessità di coordinarli, per quanto possibile, con quelli che si determineranno ai fini dell'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ove istituito.

Art. 23
Tariffa base del canone

1. La tariffa del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di seguito elencati⁽³⁵⁾, determinata in relazione alla categoria di appartenenza dell'area ove l'installazione è richiesta, è stabilita per ogni anno e per ogni metro di superficie, nelle misure di seguito indicate⁽³⁶⁾:

TARIFFA BASE DEL CANONE				
MEZZO PUBBLICITARIO	CATEGORIA DI APPARTENENZA DELL'AREA			
	Annuale I Luminosa	Non Luminosa II	Luminosa III	Non Luminosa IV
INSEGNA DI ESERCIZIO	£ 20.000	£ 16.000	£ 2.000	£ 1.000
PREINSEGNA	£ 30.000	£ 15.000	£ 2.000	£ 1.000
CARTELLO	£ 40.000	£ 20.000	£ 2.000	£ 1.000
STRISCIONE	£ 40.000	£ 20.000	£ 2.000	£ 1.000
LOCANDINA	£ 2	£ 12.000	£	£ 1.000
STENDARDO	£ 40.000	£ 20.000	£ 2.000	£ 1.000
SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO	£ 2	£ 30.000	£	£ 2.000
IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO	£ 32.000	£ 16.000	£ 1.000	£ 1.000
IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O DI PROPAGANDA	£ 80.000	£ 40.000	£ 8.000	£ 4.000
	£	£	£	£
	£	£	£	£

2. La tariffa di cui al comma 1 è proporzionalmente ridotta ove sia richiesta l'installazione, per periodi inferiori all'anno.

(35) Il comune dovrà naturalmente riportare nell'elenco soltanto i mezzi che, tra quelli individuati dall'art. 18 del presente regolamento, ritiene opportuno assoggettare ad autorizzazione ed al conseguente pagamento del canone.

(36) In base alla suddivisione del territorio operata con il precedente art.21, il comune dovrà differenziare gli importi tariffari tenendo conto dell'incidenza del mezzo sull'arredo urbano o sull'ambiente. Pertanto l'ente potrà stabilire una tariffa più elevata per quei mezzi che installati nella categoria I o IV in base alla considerazione che la loro incidenza sull'arredo urbano sia più penalizzante rispetto a quella che si determinerebbe se lo stesso mezzo venisse installato, ad esempio, nella III categoria. Quanto proposto non esclude che il comune possa adottare anche altre diverse determinazioni, articolando ancora di più la tariffa del canone. Come base di partenza per la quantificazione della tariffa si potrebbe prendere a riferimento quella deliberata dall'ente ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 per l'imposta comunale sulla pubblicità.

(37) L'ente, analogamente a quanto accade per l'imposta sulla pubblicità, potrebbe scegliere di assoggettare a tariffa annuale solo le forme di pubblicità che normalmente sono realizzate con carattere di stabilità, applicando, al contrario, un canone a cadenza mensile o trimestrale per quei mezzi pubblicitari, come gli striscioni, che vengono di regola utilizzati per periodi inferiori all'anno, salvo che, anche per tali mezzi, non venga comunque rilasciata un'autorizzazione annuale, e non di volta in volta.

-
-
-
-
-
-
- La misura della riduzione è del⁽³⁸⁾:
- _____, e la tariffa è quindi pari a £ _____ se l'installazione è autorizzata per mesi _____;
- _____, e la tariffa è quindi pari a £ _____ se l'installazione è autorizzata per mesi _____;
- _____, e la tariffa è quindi pari a £ _____ se l'installazione è autorizzata per mesi _____;
- _____, e la tariffa è quindi pari a £ _____ se l'installazione è autorizzata per mesi _____;
- _____, e la tariffa è quindi pari a £ _____ se l'installazione è autorizzata per mesi _____.

Art. 24

Coefficiente di valutazione dell'efficacia pubblicitaria

1. Il coefficiente di valutazione dell'efficacia pubblicitaria è stabilito in relazione all'efficacia stessa del mezzo utilizzato, per il quale viene moltiplicata la misura base di tariffa di cui all'art. 23 del presente regolamento.

2. La determinazione del coefficiente di valutazione dell'efficacia pubblicitaria è basata sulla popolazione residente e sulla rilevanza dei flussi turistici nelle diverse zone in cui è stato suddiviso, a norma dell'art. 21 del presente regolamento, il territorio comunale.

3. Il coefficiente di valutazione di cui al comma 1, fermo restando che non può essere in ogni caso inferiore⁽³⁹⁾ a 0,2 e superiore a 2, viene determinato analiticamente per ogni mezzo pubblicitario, nelle misure di seguito specificate:

COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO PUBBLICITARIO				
MEZZO PUBBLICITARIO	CATEGORIA DI APPARTENENZA DELL'AREA			
	I	II	III	IV
INSEGNA DI ESERCIZIO	0,2			
PREINSEGNA	0,1			
CARTELLO	1			
STRISCIONE	1			
LOCANDINA	1			
STENDARDO	1			
SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO	1,5			
IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO	0,2			
IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O DI PROPAGANDA	2			

(38) L'autonomia del comune può manifestarsi anche in questa determinazione tariffaria, ferme restando le esigenze di speditezza procedurale anche nella fase delle verifiche dell'impiantistica e del controllo dei pagamenti che devono esser tenute presenti al momento della definizione degli importi.

(39) Il comune potrà stabilire, ad esempio, un valore minimo pari a 1 ed un valore massimo di 3.

Art. 25

Tariffa del canone per installazioni di mezzi pubblicitari su beni privati

1. Qualora l'installazione del mezzo pubblicitario venga effettuata su beni privati, le tariffe del canone sono determinate nelle seguenti misure:⁽⁴⁰⁾

MEZZO PUBBLICITARIO	CATEGORIA DI APPARTENENZA DELL'AREA			
	I <i>Luoghi</i>	II <i>Urban</i>	III	IV
INSEGNA DI ESERCIZIO	£ 32000	£ 16000	£ 2000	£ 1000
PREINSEGNA	£ 30000	£ 15000	£ 2000	£ 1000
CARTELLO	£ 42000	£ 20000	£ 2000	£ 1000
STRISCIONE	£ 40000	£ 20000	£ 1000	£ 1000
LOCANDINA	£ 2	£ 12000	£	£ 1000
STENDARDO	£ 42000	£ 20000	£ 2000	£ 1000
SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO	£ 2	£ 30000	£	£ 2000
IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO	£ 32000	£ 16000	£ 1000	£ 1000
IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O DI PROPAGANDA	£ 80000	£ 42000	£ 8000	£ 4000
	£	£	£	£
	£	£	£	£

Art. 26

Riduzioni della misura del canone

1. Il canone, come determinato a norma dei precedenti articoli del presente regolamento, è ridotto nelle seguenti misure e per i mezzi pubblicitari installati esclusivamente per pubblicizzare:

- attività politiche..... del 30%;
- attività istituzionali..... del 100%;
- attività culturali..... del 100%;
- attività filantropiche..... del 100%;
- attività religiose..... del 100%;
- attività sportive..... del 30%;
- spettacoli viaggianti del 30%;
-⁽⁴¹⁾ del _____%.

(40) L'art. 62, comma 2, lettera f), prevede che il comune determini per detti mezzi la tariffa del canone in misura inferiore di almeno 1/3 rispetto ad analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici. Nell'ipotesi di specie non deve essere invece ridotta la misura del coefficiente di valutazione dell'efficacia pubblicitaria, che rimane invece invariato.

(41) Il comune può, ovviamente, integrare la casistica elencata, che è prospettata a mero fine esemplificativo.

TITOLO V
TERMINI E MODALITÀ PER IL PAGAMENTO

Art. 27

Termini e modalità per il pagamento del canone

1. Il canone deve essere assolto:

- per la prima annualità o per il diverso periodo di riferimento dell'installazione, al momento del rilascio dell'autorizzazione;
- per le annualità successive:
 - alla data stabilita nel provvedimento autorizzatorio;
 - alla data del _____ dell'anno di riferimento⁽⁴²⁾.

2. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante⁽⁴³⁾:

- versamento diretto alla tesoreria del comune;
- versamento nel conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune;

3. Ove l'importo del canone sia superiore a £ 1000.000 il pagamento può essere effettuato in 3 rate di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di MARZO APRILE OTTOBRE con le stesse modalità di cui al comma 2.

Art. 28

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante ingiunzioni fiscali di cui all'art. 14/6/1910 n° 639⁽⁴⁴⁾

2. Sull'ammontare del canone sono dovuti gli interessi legali, decorrenti dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento fino a quello dell'effettiva corresponsione dell'importo.

(42) E' consigliabile, per evidenti ragioni di razionalità organizzativa e gestionale, stabilire che i pagamenti siano in ogni caso collegati all'anno solare e che vengano effettuati, come avviene per l'imposta comunale sulla pubblicità, entro il 31 gennaio di ogni anno.

(43) Il comune, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà scegliere le formule di pagamento che riterrà più opportune.

(44) Qualora alla riscossione provveda direttamente l'ente locale o gli altri soggetti di cui alla lettera b), comma 5, dell'art. 52, deve procedersi a riscossione coattiva del canone mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639. Se invece è affidata dal comune al concessionario della riscossione di cui al D. P. R. 28 gennaio 1988, n. 43, la riscossione coattiva del canone viene effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

TITOLO VI PROCEDURE DI VERIFICA DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

Art. 29

Attività di controllo

1. Il funzionario responsabile controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di autorizzazione, procede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità ed i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. Il funzionario responsabile in caso di parziale o omesso versamento del canone, notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare dell'autorizzazione apposita diffida, invitandolo ad adempiere nel termine di 30 giorni.

3. La notifica degli atti di cui ai commi 1 e 2, è effettuata nel termine di 20 gg.

4. Per le installazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione, redatto dal competente pubblico ufficiale, costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone comunicazione all'interessato nel termine e con le modalità, di cui ai precedenti commi 2 e 3.

Art. 30

Sanzioni

1. Chi effettua l'installazione di mezzi pubblicitari senza la preventiva autorizzazione è comunque tenuto al pagamento del canone, determinato ai sensi del titolo III del presente regolamento ed è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 %⁽⁴⁵⁾ dell'importo non versato.

2. Le installazioni di mezzi pubblicitari effettuate senza la preventiva autorizzazione o realizzate in difformità a quanto prescritto nel relativo provvedimento, o per quelle per le quali non sia stato effettuato in tutto o in parte il pagamento del canone dovuto, sono rimosse d'ufficio dal comune addebitando al responsabile le relative spese. Il comune procede altresì ad eseguire l'immediata copertura della pubblicità effettuata con detti mezzi, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto dal pubblico ufficiale competente.

3. Il comune, per le installazioni di cui al comma 2, provvede ad applicare, oltre alle sanzioni cui al comma 1, se dovute, le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 23 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero, se non comminabili, quelle stabilite dall'art. 24, comma 2, del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

4. Per l'applicazione delle sanzioni previste nei commi 2 e 3, si osservano le disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del citato Decreto legislativo n. 285 del 1992.

5. La revoca dell'autorizzazione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle installazioni protratte senza titolo o realizzate in difformità a quanto prescritto nel relativo provvedimento, a quelle non autorizzate, con la conseguente applicazione delle sanzioni stabilite nel presente articolo.

Art. 31

Rimborsi

1. Gli interessati possono richiedere le somme o le maggiori somme versate e non dovute, con apposita istanza rivolta al competente ufficio del comune, nel termine di tre dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

(45) L'importo della sanzione, in base all'art. 62, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 446, può variare da un minimo del 100% ad un massimo del 200% dell'ammontare del canone.

2. Il funzionario responsabile provvede al rimborso delle somme versate e non dovute entro novanta giorni dalla data di ricezione della relativa istanza.

3. Sulle somme o le maggiori somme versate e non dovute, sono dovuti gli interessi legali decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento fino a quello dell'effettiva restituzione dell'importo.

Art. 32

Funzionario responsabile

1. Il funzionario preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. E' in facoltà del funzionario preposto, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art. 33

Disciplina transitoria

1. Le autorizzazioni per l'installazione di mezzi pubblicitari rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, semprechè non sussistano condizioni che ne giustifichino la revoca per contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento stesso.

2. Il comune, a seguito della richiesta di rinnovo di cui al comma 1, procede alla determinazione del canone, inviando all'interessato un'apposita comunicazione nella quale viene specificato l'ammontare della somma dovuta, nonchè i termini e le modalità entro il quale deve essere effettuato ad versamento. Copia di detta comunicazione deve essere allegata all'autorizzazione, i cui estremi devono essere annotati nel registro di cui all'art. 15 del presente regolamento.

3. Il pagamento del canone costituisce implicito rinnovo del provvedimento di autorizzazione.

Art. 34

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore⁽⁴⁶⁾ il 1° gennaio 1999 *di cui*

*all'art. 52 del D. Lgs. 446/97, L. 448/98 e nei modi del D. L. 8/99
Entro 30 gg dell'entrata in vigore dell'approvazione
di approvazione il regolamento viene trasmesso al
Ministero delle Finanze con le modalità di cui
all'art. 52 del D. L. 8/99.*

(46) L'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997, stabilisce che il regolamento può essere adottato non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

marca
da bollo
da
£. 20.000

AL COMUNE DI _____

UFFICIO _____

Protocollo N. _____
Del _____

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE
DI MEZZI PUBBLICITARI**

_____ l _____ sottoscritt⁽⁴⁷⁾ _____
nat a _____ (_____) il _____
residente in _____
via _____ n. _____
C.F. _____ P.Iva _____
nella sua qualità di _____
del⁽⁴⁸⁾ _____
con sede in _____ (_____)
via _____ n. _____
C. F. _____ P.Iva _____
telefono n. _____

CHIEDE

l'autorizzazione per l'installazione in via...../ piazza ⁽⁴⁹⁾ _____
_____ n. _____, per il periodo da _____ a _____
de _____ seguent _____ mezz _____ pubblicitar _____:

(47) Indicare il nome della persona fisica o, nel caso in cui il richiedente sia una società o associazione, il nome del soggetto che la rappresenta e la sua qualifica.
(48) Riportare l'indicazione della denominazione o ragione sociale della società.
(49) Il comune, ove lo ritenga opportuno, potrebbe anche richiedere una planimetria della zona in cui si intende collocare il mezzo pubblicitario.

con le dimensioni e le caratteristiche di seguito indicate:

A tal fine allega:

- a) un bozzetto⁽⁵⁰⁾ del mezzo pubblicitario, con l'indicazione delle dimensioni, delle caratteristiche, del materiale con il quale viene realizzato e posizionato, nonché del messaggio da esporre;
- b) il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, ove dovuto;
- c) i seguenti documenti⁽⁵¹⁾:

__l__ sottoscritt__ attesta, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che il mezzo pubblicitario è realizzato ed è posto in opera in modo da garantire la stabilità e la conformità alle disposizioni di leggi vigenti, nonché alle norme previste per la tutela della salute umana, della circolazione di veicoli e persone, e si assume ogni conseguente responsabilità al riguardo.

__l__ sottoscritt__ impegna inoltre a sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni contenute nel regolamento comunale nonché al versamento di lire _____ a titolo di cauzione per l'installazione del mezzo pubblicitario.

_____ li _____

In fede

(firma del richiedente)

(50) Può essere allegata anche una fotografia, o comunque una descrizione particolareggiata del mezzo da installare.

(51) Elencare la documentazione richiesta dal comune.

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

Data della presentazione della domanda _____ Numero di protocollo _____

Il funzionario responsabile del procedimento è il Dott./Sig. _____,

il cui ufficio è ubicato in _____

telefono n. _____, fax n. _____.

Il funzionario responsabile del procedimento provvederà a dare notizia all'interessato, nei termini e con le modalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'avvio del procedimento, che dovrà essere concluso entro il termine massimo di _____.

COMUNE DI _____

UFFICIO _____

Protocollo N. _____

Rif. nota n. _____ del _____

**AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE
DI MEZZI PUBBLICITARI**

Vista l'istanza avanzata in data _____, dal ⁽⁵²⁾ Sig _____

_____ nat a _____, residente in _____,

via_/piazza _____ n. _____,

C.F. _____ P.Iva. _____,

nella sua qualità di _____

del⁽⁵³⁾ _____

con sede in _____ (_____)

via _____ n. _____

C.F. _____ P.Iva. _____

intesa al rilascio del provvedimento di autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari, per il

periodo dal _____ al _____,

in via_/piazza _____

Visto il parere degli uffici competenti;

Considerato che sono stati rilasciati i necessari nulla - osta da parte del titolare della strada sulla quale viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario;

Visto l'art. 23 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonché le disposizioni del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;

A U T O R I Z Z A

il/la _____ ⁽⁵⁴⁾

all'installazione dei mezzi pubblicitari di seguito specificati aventi le seguenti caratteristiche e dimensioni:

(52) Indicare il nome della persona fisica o, nel caso in cui il richiedente sia una società o associazione, il nome del soggetto che la rappresenta e la sua qualifica.

(53) Riportare l'indicazione della denominazione o ragione sociale della società.

(54) Indicare il nome della persona fisica o, nel caso in cui il richiedente sia una società o associazione, il nome del soggetto che la rappresenta e la sua qualifica.

A CONDIZIONE CHE:

- ◆ le modalità di utilizzo dei mezzi pubblicitari siano: _____

- ◆ vengano rispettate le disposizioni di legge vigenti nonché ogni altro divieto e limitazione contenuti nel regolamento comunale; in particolare _____

- ◆ sia applicata sul mezzo pubblicitario una targhetta recate l'indicazione del titolare dell'autorizzazione e gli estremi del provvedimento autorizzatorio;
- ◆ venga periodicamente verificato il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari installati e delle relative strutture di sostegno, in modo da evitare qualsiasi forma di decadimento dell'aspetto estetico che possa influire negativamente sull'arredo urbano;
- ◆ sia approntata ogni tipologia di intervento che si renda necessario per assicurare la sicurezza del mezzo;
- ◆ venga ripristinato l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dall'installazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, o anche nel caso in cui siano venute meno le condizioni previste nel presente provvedimento;
- ◆ sia rimesso in pristino l'assetto dell'area a spese del titolare del provvedimento, ove l'installazione dei mezzi pubblicitari comporti attività di scavo, costruzione di manufatti, o qualsiasi altra opera;
- ◆ venga rimosso il mezzo pubblicitario al momento della scadenza dell'autorizzazione, ed in caso di revoca della stessa;
- ◆ l'installazione dei mezzi pubblicitari non limiti o disturbi l'esercizio di diritti altrui o arrechi danni a terzi;
- ◆ il presente atto e gli eventuali documenti comprovanti la legittimità dell'installazione siano custoditi ed esibiti dal titolare a richiesta del personale incaricato dal comune;
- ◆ _____⁽⁵⁵⁾
- ◆ _____

Per il rilascio della presente autorizzazione è dovuto, ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento di un canone, il cui importo, determinato secondo le disposizioni del regolamento comunale, è pari a lire _____.

Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante⁽⁵⁶⁾ _____

entro il _____.

Il mancato pagamento di _____ rate importa la revoca dell'autorizzazione.

E' altresì dovuto l'ammontare di lire _____ a titolo di cauzione per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

_____, li _____

marca da bollo da £. 20.000

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE


(55) Il comune può stabilire altri obblighi a carico del titolare del provvedimento.

(56) Indicare le forme di pagamento stabilite nel regolamento.

**ESEMPIO DI LIQUIDAZIONE DEL CANONE DOVUTO
PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI**

**AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI
UN IMPIANTO PUBBLICITARIO
NEL CENTRO STORICO**

**TITOLARE DEL
PROVVEDIMENTO
AMMINISTRATIVO**



Società
di cartellonistica
stradale


**CONTENUTO DELL'AUTORIZZAZIONE
ALL'INSTALLAZIONE**

Installazione in
I categoria
per
mq. 20

Durata
della installazione
1 anno

**ELEMENTI PER LA
LIQUIDAZIONE DEL CANONE**

**TARIFFA PER LE INSTALLAZIONI
IN I CATEGORIA**



**TARIFFA DI
£ 20.000 AL MQ**

**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE
DELL'EFFICACIA PUBBLICITARIA
PER GLI IMPIANTI IN
IN I CATEGORIA**




**COEFFICIENTE
MULTIPLICATORE
2,00**

LIQUIDAZIONE DEL CANONE



TARIFFA BASE (£ 20.000)
X
SUPERFICIE DEL MEZZO (20 MQ)
X
COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE (2,00)

**CANONE ANNUO
COMPLESSIVO**



**£ 20.000 x 2 x 20 (mq) =
£ 800.000 annue**